

Statuto di Società Cooperativa

Articolo 1 – Denominazione Sociale

- 1.1 La società è denominata "F.A.O. Staff Coop società cooperativa a r.l.".

Articolo 2 – Sede Legale e Sedi Secondarie

- 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Roma.
- 2.2 Spetta ai soci la decisione circa l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché circa il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato all'articolo 2.1. L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune di cui al precedente comma 1, nonché di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, agenzie ed uffici di vendita).

Articolo 3 – Durata della Società

- 3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

Articolo 4 – Scopo mutualistico

- 4.1 La Società, apolitica, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
- 4.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello di:
- i. cooperare al raggiungimento delle finalità delle agenzie delle N.U., ed in particolare della F.A.O e del W.F.P., cui i soci appartengono, diffondendone e pubblicizzandone sia gli ideali che l'azione;
 - ii. valorizzare il ruolo internazionale ed indipendente degli impiegati delle agenzie delle N.U. nei confronti del pubblico e delle istituzioni, esprimendone anche le aspirazioni sociali, benessere e migliori condizioni di vita;
 - iii. incrementare, attraverso la migliore utilizzazione del tempo libero, tutte le forme di attività dirette ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche dei soci;
 - iv. sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra soci;
 - v. favorire ed incrementare i rapporti sociali, culturali, artistici, sportivi, turistici e ricreativi tra i soci membri della famiglia delle organizzazioni internazionali insediate a Roma.
- 4.3 La società potrà operare anche con i terzi.

Articolo 5 – Oggetto Sociale

- 5.1 Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito dall'articolo

precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come determinati all'art. 4, la Società ha come proprio oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assistenza nella fruizione di consulenza generale in materia previdenziale, pensionistica, legale, fiscale amministrativa, medica e psicologica;
- b) organizzazione e facilitazioni per attività culturali, artistiche, sportive, turistiche e ricreative;
- c) assistenza nell'organizzazione di viaggi, soggiorni, vacanze;
- d) facilitazioni per l'acquisto di beni di consumo per la fruizione di servizi diversi;
- e) assistenza nella ricerca e nel reperimento di alloggi in locazione, in acquisto od in godimento a diverso titolo;
- f) pubblicizzazioni e diffusione degli scopi della cooperativa e dei servizi offerti mediante la pubblicazione di bollettini, riviste, periodici ed edizioni di diverso tipo.

5.2 I servizi e le prestazioni di cui sopra, saranno forniti con preferenza e alle migliori condizioni ai soci, così come definiti nell'art. 6, e potranno altresì essere forniti, con le modalità, i limiti ed i costi stabiliti dall'Organo amministrativo, in favore delle seguenti categorie di persone denominate "Fruitori":

- a) il coniuge, i figli ed i genitori del socio;
- b) gli impiegati della società;
- c) i membri del personale di altre organizzazioni della famiglia delle Nazioni Unite che abbiano la loro sede di lavoro in Roma, nonché i membri delle commissioni governative accreditate presso queste o organizzazioni;
- d) le persone fisiche che svolgono un'attività o che prestano servizio a favore della F.A.O. e/o W.F.P. sulla base di un contratto o di un accordo;
- e) le persone fisiche distaccate o che rivestono incarichi presso la F.A.O. e/o il W.F.P.;
- f) eventuali altre categorie di persone fisiche (e/o giuridiche) che potranno essere di volta in volta previste con delibera dell'Organo amministrativo.

Tali soggetti corrisponderanno per i servizi goduti i relativi contributi il cui ammontare sarà stabilito dall'organo amministrativo.

Articolo 6 – Soci Cooperatori

6.1 Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.2 Possono diventare soci della Società i membri del personale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) ed i membri del personale del Programma Alimentare Mondiale (W.F.P.) che prestino servizio presso la sede di Roma, o a riposo, purché residenti nella provincia di Roma.

6.3 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Società.

Articolo 7 – Ingresso di nuovi soci

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'allegazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6.2;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente adottati, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

7.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Da quest'ultima data, il richiedente acquista la qualità di socio.

7.4 Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, i cui modi e tempi del conferimento saranno comunicati con una delibera di ammissione di cui al precedente comma 3.

7.5 Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

7.7 Gli amministratori nella redazione del bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 – Capitale Sociale – Quote di Partecipazione

8.1 Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

8.2 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

8.3 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno una quota del valore di euro 25,00 (venticinque/00).

8.4 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Articolo 9 – Trasferimento Partecipazioni con atti inter vivos

9.1 E' vietato il trasferimento per atto inter vivos della partecipazione sociale.

Articolo 10 – Obblighi del socio

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - i) del capitale sottoscritto;
 - ii) della tassa di ammissione/contributo, da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria su proposta dell'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale che non è rimborsabile in caso di recesso, esclusione o morte del Socio;
 - iii) dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

10.2 I soci inoltre:

- 1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- 2. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della società;
- 3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- 5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità.

Articolo 11 – Diritti dei soci

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 12 – Domiciliazione

12.1 I soci, gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, sono domiciliati presso il luogo precisato e risultante dai libri sociali e, in mancanza, presso la casa comunale in cui ha sede la società. La società potrà istituire un apposito libro per la specificazione delle domiciliazioni, con obbligo per gli amministratori di curarne l'aggiornamento.

Articolo 13 – Norme applicabili

13.1 Per quanto non espressamente previsto dal Titolo VI del Codice Civile, contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 cod. civ. , si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

13.2 Il superamento del limite di cui all'art. 2519 cod. civ., costituito dall'attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro, determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

Articolo 14 – Diritto di Recesso

14.1 E' in facoltà del socio recedere dalla società, oltre che in tutti i casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui:

- i) abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al precedente articolo 6;
- ii) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

14.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

14.3 Spetta all'organo amministrativo verificare se ricorrano i motivi che a norma di legge o del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

14.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda.

14.5 Il recesso non può essere parziale.

Articolo 15 – Esclusione del Socio

15.1 L'esclusione del socio oltre che nei casi previsti dalla legge, può aver luogo nei confronti del socio:

- i) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- ii) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- iii) che si sia reso responsabile di azioni contrarie all'onore, alla morale od alla dignità, sia dentro che fuori gli ambienti della società o la cui condotta abituale abbia costituito ostacolo al buon andamento della società.

15.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

15.3 Avverso la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.

15.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 16 – Perdita della qualità di socio

16.1 La qualità di socio si perde per, recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Articolo 17 – Liquidazione

17.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale dai medesimi effettivamente versato, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

17.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio netto della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, cod. civ..

17.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 18 – Morte del Socio

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, nella misura e secondo le modalità di cui al precedente art. 17.

Articolo 19 – Patrimonio sociale

19.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1.a.iii;
- d) dalla riserva straordinaria, e da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista dalla legge.

19.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Articolo 20 – Bilancio di esercizio

20.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

20.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

20.4 L'organo amministrativo contestualmente all'approvazione del bilancio annuale redigerà un bilancio "preventivato" delle operazioni da compiere nell'esercizio successivo e delle relative spese da sostenere.

20.5 Eventuali variazioni che l'organo amministrativo ritenga necessario apportare agli ammontari preventivati, se superiori al 30%, o nuove operazioni che influiscano di oltre il 10% sull'ammontare del bilancio che il detto organo amministrativo dovesse ritenere necessario compiere, dovranno essere approvati dall'assemblea.

Articolo 21 – Ristorni

21.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

21.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, delibereranno sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

- i) erogazione diretta;
- ii) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

21.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Articolo 22 – Utili

22.1 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nelle misure e con le modalità previste dalla legge;
- c) a dividendo per i soci cooperatori nella percentuale massima del 10%; tale dividendo potrà essere corrisposto mediante erogazione diretta ovvero mediante aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio cooperatore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea medesima;
- d) la quota di utili che non è stata assegnata secondo le lettere precedenti e che non è stata utilizzata per la rivalutazione delle quote e delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata ai fini mutualistici.

Articolo 23 – Decisione dei soci

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la mozione di sfiducia di cui all'art. 33.

Articolo 24 – Decisione dei soci mediante deliberazione assembleare

24.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

24.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

24.3 L'assemblea viene convocata mediante un avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione deve essere effettuata mediante affissione di una copia dell'avviso su tutti gli spazi riservati agli annunci della società presso la sede sociale, ed invio del detto avviso di convocazione, otto giorni prima della data dell'adunanza, a mezzo e-mail a tutti i soci di cui si sia in possesso del relativo indirizzo elettronico, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, negli altri casi.

24.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 25 – Decisione dei soci mediante deliberazione assembleare: quorum

25.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti il 60% (sessanta per cento) dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

25.2 L'assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Qualora si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione e sulla fusione oppure sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

25.3 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente [se nominato], oppure dalla persona designata dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea provvede inoltre alla nomina di un segretario, anche non socio, che non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

25.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio o video collegati, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, onde consentire:

- di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- di consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario, i quali dovranno trovarsi necessariamente nel medesimo luogo.

Articolo 26 – Voto

26.1 Nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

26.2 Ciascun socio ha un voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

26.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 27 – Amministrazione

27.1 La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da 6 a 10, e determinato di volta in volta all'atto della nomina.

27.2 I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci e durano in carica 2 (due) anni.

27.3 Ogni anno verranno nominati un numero di Consiglieri sino ad arrivare al numero massimo consentito dall'articolo 267.1, in sostituzione di quelli cessati dalla carica.

27.4 Ciascun amministratore può essere riconfermato.

27.5 Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e l'Addetto all'Informazione.

27.6 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

27.7 Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle

materie previste dall'art. 2381 cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure al Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 28 – Consiglio di amministrazione

28.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nell'art. 29.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

28.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da trattare.

28.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione a una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi devono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

28.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il fax e la posta elettronica.

28.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 29 – Adunanza del Consiglio di Amministrazione

29.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica, le decisioni del Consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

29.2 A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, con preavviso di un giorno.

29.3 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

29.4 Il Consiglio di amministrazione potrà invitare a tutte le proprie riunioni, con le stesse modalità con cui sono convocati i Consiglieri, tre osservatori designati rispettivamente dal Direttore Generale, dal Sindacato del personale locale e non locale dei Servizi Generali (UGSS) e dall'Associazione dei funzionari (APS) della FAO. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non ritenga di invitare gli osservatori sopra menzionati, ovvero nei casi in cui le decisioni vengano adottate mediante consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto, provvederà a dare ai medesimi idonea informativa della decisione adottata.

Articolo 30 – Dimissioni e decadenza degli amministratori

30.1 Il ripetersi di più di tre assenze ingiustificate di un Consigliere dalle riunioni del Consiglio o dall'Assemblea ne determinerà l'automatica decadenza dalla carica.

30.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con delibera adottata a maggioranza assoluta, approvata dal Collegio Sindacale.

30.3 I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, che dovrà in ogni caso essere convocata anche per la definitiva sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

30.4 La durata del mandato dei Consiglieri nominati ai sensi degli articoli precedenti non potrà comunque eccedere quella spettante al Consigliere venuto a mancare.

30.5 Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

30.6 Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, deve essere convocata d'urgenza, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, dal Collegio Sindacale o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se disponibile, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti; il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 31 – Compensi degli Amministratori

31.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

31.2 I soci, all'atto della nomina, determinano il compenso degli amministratori; i soci potranno altresì prevedere la gratuità della carica.

Articolo 32 – Rappresentanza

32.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

32.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori generali e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.

Articolo 33 – Mozione di Sfiducia

33.1 L'Assemblea ordinaria a cui sia stata presentata una mozione di sfiducia sull'operato del Consiglio di Amministrazione, può approvare la deliberazione con la maggioranza prevista dall'art. 25.2.

33.2 Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il Collegio Sindacale indice la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 34 –Comitato Esecutivo

34.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

34.2 I Membri del Comitato Esecutivo ricoprono le loro cariche per tutta la durata del loro mandato come amministratori.

34.3 Il Presidente del Comitato Esecutivo è il Presidente del Consiglio di amministrazione.

34.4 Il Presidente è coadiuvato o sostituito nelle sue funzioni in caso di impedimento dal Vice-Presidente.

34.5 Salvo maggiori e diverse precisazioni che possano essere contenute nell'eventuale regolamento, le funzioni del Tesoriere e del Segretario sono le seguenti:

Tesoriere: riscuote le quote sociali, supervisiona la contabilità, verifica la regolarità della documentazione di spesa, cura le verifiche di cassa.

Segretario: cura gli aspetti burocratici delle attività sociali, redige le minute delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne cura la conservazione, cura la redazione e spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee e di altre riunioni.

34.6 Il Comitato Esecutivo può validamente deliberare purché siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.

34.7 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.

34.8 Rientra nei compiti del Comitato Esecutivo:

- a) formulare in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, le linee programmatiche della società;
- b) esercitare l'amministrazione della società nell'ambito delle proprie attribuzioni e nei limiti della delega;

- c) dar corso alle delibere del Consiglio di amministrazione stesso, organizzando e dirigendo l'ufficio della segreteria;
- d) provvedere alla pubblicizzazione periodica straordinaria dei mezzi d'informazione della società delegando tale compito all'addetto all'informazione con le seguenti funzioni e mansioni: curare il settore stampa e comunicazione, divenire il responsabile della pubblicazione della FAO CASA Gazette e della Newsletter, e con particolare riferimento alle Newsletter previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, curando ogni adempimento connesso, intrattiene rapporti con la stampa in occasione delle manifestazioni che lo richiedano;
- e) coordinare l'attività delle aree di Interesse Specifico, anche attraverso la nomina di componenti del Consiglio di amministrazione quali responsabili di singole aree;
- f) assumere, se necessario, tutti i compiti del Consiglio di Amministrazione. In questo caso ogni deliberazione presa dev'essere ratificata dal Consiglio di amministrazione nella successiva riunione.

Articolo 35 – Organo di controllo

35.1 La società può nominare ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, cod. civ. un organo di controllo o un revisore.

35.2 L'assemblea di nomina stabilisce il numero dei componenti dell'organo di controllo, che potrà essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da un membro effettivo ed uno supplente ovvero da tre membri effettivi e due supplenti.

35.3 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ. la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

35.4 Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenza e poteri previsti dalla disciplina legislativa in materia di collegio sindacale per le società per azioni.

35.5 La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che per delibera dell'assemblea o per disposto di legge essa sia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

35.6 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro; ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

35.7 L'organo di controllo o il revisore possono compiere atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere notizie agli amministratori in merito all'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

Articolo 36 – Scioglimento e Liquidazione

36.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

36.2 Nel caso di cui al precedente articolo 36.1, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- i) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- ii) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli che hanno la rappresentanza della società;
- iii) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- iv) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di indicazioni in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione di cui all'articolo 2489 cod. civ..

36.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le stesse maggioranze richieste per la modificazione del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter cod. civ..

36.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

36.5 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

Articolo 37 – Regolamenti

37.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno della Società, con particolare riferimento alle aree di interesse specifico, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to: Romanazzo Enrica

F.to: Francesca Bissatini - notaio